

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ART. 1) OGGETTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1.1) Le presenti Condizioni Generali di Vendita regolano le vendite di prodotti petroliferi via autobotte (di seguito, il "Prodotto") effettuate da Iplom SpA (di seguito, il "Fornitore")

ART. 2) ORDINATIVI. MODALITA' DI CONSEGNA. TITOLO E RISCHI.

- 2.1) Salvo diversamente convenuto, il Prodotto sarà consegnato franco impianto, attraverso baie di carico e con la clausola Incoterms FCA sarà caricato su autobotti messe a disposizione dall'Acquirente a spese e sotto la responsabilità di quest'ultimo.
- 2.2) La proprietà del Prodotto, così come tutti i rischi connessi al Prodotto, nessuno escluso (e inclusa, a titolo esemplificativo, la "responsabilità" per eventuali danni causati dal Prodotto e/o dal trasporto e/o la successiva consegna o rivendita a terzi) sono trasferiti all'Acquirente nel momento in cui il Prodotto medesimo passa attraverso la flangia di carico dell'autobotte di cui sopra.
- 2.3) Il prodotto dovrà essere consegnato completo di tutta la documentazione fiscale prevista dalla normativa di legge in vigore.
- 2.4) I costi di trasporto del Prodotto e di qualsiasi onere successivo alla consegna saranno a carico dell'Acquirente.
- 2.5) L'Acquirente ha la responsabilità di fornire all'impianto fornitore - prima di effettuare l'ordine di consegna - tutti i documenti richiesti dalla vigente normativa sulle accise, inclusi - a mero titolo esemplificativo e non esaustivo - una copia della licenza fiscale ed il codice di accisa del destinatario del prodotto.
- 2.6) L'Acquirente (o il vettore o qualsiasi terzo ingaggiato a qualsivoglia titolo dall'Acquirente) potrà procedere al dirottamento dei Prodotti rispetto alla destinazione indicata nei relativi documenti di Consegna rilasciati dal "deposito speditore" (ossia l'impianto presso il quale avviene la Consegna), esclusivamente previo invio di dettagliata informativa scritta al "deposito speditore". Resta inteso che, in accordo alla normativa applicabile in materia di accise, l'Acquirente avrà la responsabilità di verificare ed accertare che il nuovo destinatario sia un depositario autorizzato a ricevere Prodotti. Resta fermo che colui che procede al dirottamento del Prodotto sarà tenuto a versare e/o rimborsare senza indugio al Fornitore e dietro semplice richiesta di quest'ultimo ogni sanzione o spesa che quest'ultimo sia tenuto a versare o a sostenere al fine di regolarizzare il trattamento fiscale del Prodotto
- 2.7) L'acquirente garantisce e si impegna ad adempiere agli obblighi previsti per la gestione dei documenti fiscali in conformità con la normativa vigente.
- 2.8) Per richieste di consegne di prodotto senza applicazione dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) sarà responsabilità dell'Acquirente inviare al Fornitore - con congruo anticipo - tramite raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC), l'apposita documentazione prevista dalla normativa per il regime di non applicazione di detta imposta. In mancanza della documentazione comprovante la non applicabilità dell'IVA verrà applicata l'aliquota ordinaria. L'Acquirente sarà unico responsabile della validità e veridicità della dichiarazione resa. L'Acquirente manleverà e terrà indenne il Fornitore da ogni e qualsiasi pretesa, azione, sanzione o spesa che dovesse essere avanzata o irrogata nel caso in cui venga accertato il difetto dei presupposti per

l'applicazione del suddetto regime di non applicazione dell'imposta sul valore aggiunto da qualsiasi terzo (inclusa l'autorità fiscale)

ART. 3) QUANTITA' E QUALITA' DEL PRODOTTO

- 3.1) Le Parti convengono che, ai fini della fatturazione, accetteranno come valide e vincolanti le quantità determinate al momento della consegna dall'impianto di carica sui documenti fiscali ed indicate sui documenti commerciali.
- 3.2) La quantità di prodotto sarà determinata, al completamento delle operazioni di carica, mediante l'emissione del relativo Documento Di Trasporto che certifica le quantità caricate.
- 3.3) L'Acquirente potrà assistere (direttamente o tramite terzi qualificati da esso incaricati) alle operazioni di rilevazione della quantità di Prodotto oggetto di cessione; fermo quanto previsto al punto 3.2), qualora l'Acquirente non presenti (direttamente o tramite terzi qualificati da esso incaricati), non avrà diritto di contestare le risultanze del Fornitore, rinunciando sin d'ora a opporre in proposito qualsiasi eccezione e/o formulare alcuna pretesa e/o promuovere qualsiasi azione (anche ai sensi del successivo art. 19) in relazione a dette risultanze e/o alla quantità di Prodotto consegnata.
- 3.4) Fermo quanto previsto dal precedente art. 2, Il Fornitore dichiara e garantisce alla Consegna presso i propri depositi e la Raffineria di Busalla la rispondenza del Prodotto alle caratteristiche tecniche di produzione di cui, su richiesta scritta dell'Acquirente, il Fornitore fornirà copie delle specifiche. Tale dichiarazione e garanzia non si applica in relazione a Prodotti consegnati presso una raffineria, terminale o deposito, le cui operazioni non siano state eseguite sotto la responsabilità e/o sotto la supervisione o il controllo del Fornitore in relazione alle quali il Fornitore non avrà alcuna responsabilità né l'Acquirente potrà formulare qualsiasi eccezione e/o pretesa e/o promuovere qualsiasi azione (anche ai sensi del successivo art. 19) nei confronti del Fornitore.
- 3.5) Qualora il Fornitore intenda fornire o fornisca all'Acquirente Prodotto con specifiche tecniche diverse da quelle chieste dall'Acquirente, il Fornitore richiederà per iscritto all'Acquirente specifica autorizzazione per la consegna di tale diverso Prodotto. Il rilascio di tale autorizzazione comporterà piena ed incondizionata accettazione del Prodotto consegnato dal Fornitore (anche se tale Prodotto avrà specifiche tecniche diverse da quelle chieste dall'Acquirente) da parte dell'Acquirente. Qualora l'Acquirente non conceda la suddetta autorizzazione o qualora all'esito di un reclamo promosso ai sensi delle presenti Condizioni Generali si accerti che il Prodotto venduto non è conforme alle specifiche tecniche chieste dall'Acquirente, l'Acquirente avrà diritto unicamente di richiedere per iscritto al Fornitore di sostituire, a proprie spese, il Prodotto con un Prodotto che abbia le specifiche tecniche chieste dall'Acquirente, al quale si applicheranno comunque i termini e le condizioni previste dalle presenti Condizioni Generali, restando espressamente escluso ogni ulteriore diritto e/o eccezione e/o pretesa (anche di natura risarcitoria).

ART. 4) ACCERTAMENTI E CONTESTAZIONI

- 4.1) Fermo quanto previsto al precedente art. 3, con particolare riguardo alla qualità del Prodotto, l'Acquirente, a propria cura e spese avrà la facoltà di prelevare in contraddittorio con un esponente nominato dal Fornitore tre campioni di Prodotto, nel pieno rispetto delle procedure di sicurezza vigenti presso il singolo deposito o raffineria. Tali campioni saranno controfirmati dai rappresentanti delle Parti. Qualora l'Acquirente

- decida di non prelevare alcun campione di Prodotto, le risultanze delle analisi condotte dal Fornitore in ordine alla qualità del Prodotto saranno vincolanti per – e non contestabili da – l'Acquirente. Il Fornitore potrà effettuare ogni analisi direttamente o mediante terzi.
- 4.2) Il punto di prelievo dei campioni, nonché il metodo di campionamento e di analisi dei campioni stessi saranno concordati tra le Parti o, in difetto di accordo, saranno determinati dal Fornitore.
 - 4.3) Per 60 giorni dalla data del prelievo i campioni di cui al comma precedente saranno sigillati e custoditi a cura dell'impianto ove è avvenuto il campionamento od in altra località concordata tra le Parti.
 - 4.4) L'Acquirente si impegna a proporre ogni contestazione (includere, a titolo esemplificativo, le contestazioni relative alla qualità e alla quantità del Prodotto) mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o (PEC) da inviare prontamente, non appena venuto a conoscenza della circostanza che origina la contestazione, e comunque entro e non oltre il termine perentorio di otto giorni dal ritiro del Prodotto e o del campione secondo quanto previsto ai commi 4.1 e 4.2, a pena di decadenza (la "Contestazione"). Qualora l'Acquirente non invii formale Contestazione scritta entro il suddetto termine, l'Acquirente decadrà dal diritto di formulare contestazioni.
 - 4.5) Nel caso in cui la Contestazione sia formalizzata nei termini e con le modalità di cui al comma precedente, le Parti invieranno un campione di Prodotto ad un ispettore indipendente scelto di comune accordo, impegnandosi sin d'ora ad accettare e considerare conclusivi e vincolanti i risultati delle analisi da questi effettuate. I costi delle analisi saranno a carico della Parte soccombente.
 - 4.6) Per la risoluzione di eventuali contestazioni le Parti concordano di usare la procedura disciplinata dalla Norma EN-ISO 4259 – 2 del 2020.
 - 4.7) Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1462 c.c., l'Acquirente non potrà opporre eccezioni di sorta al fine di evitare o ritardare il pagamento integrale corrispettivo (nemmeno ai sensi dell'art. 1460 c.c.). Conseguentemente, l'Acquirente è tenuto ad effettuare il pagamento integrale del corrispettivo anche in pendenza di contestazioni a qualsiasi titolo e per qualsiasi ragione avanzate.
 - 4.8) L'Acquirente si impegna in ogni caso ad adottare ogni ragionevole cautela e misura volta a mitigare le perdite e/o i danni derivanti da quanto contestato

ART. 5) CORRISPETTIVO

- 5.1) Il prezzo del Prodotto, espresso in Euro/mc o Euro /ton, sarà quello pattuito dalle Parti a cui verrà aggiunta ogni altra tassa, imposta e onere laddove richiesto dalla normativa vigente. Gli eventuali aumenti/ riduzione delle tasse, imposte e oneri decorrenti tra il momento della vendita e quello della consegna saranno aggiunti / detratti al prezzo finale di fatturazione.
- 5.2) Per la determinazione dei quantitativi dei Prodotti ai fini della fatturazione si applica quanto previsto dal precedente art. 3; sui ritiri dei prodotti destinati all'autotrazione verranno applicate, a meno di diverso specifico accordo scritto tra le parti, le correzioni previste dal protocollo di intesa del 2004 su densità e temperature. Rimane inteso che il Fornitore non riconoscerà all'Acquirente alcuna correzione dei quantitativi di prodotto fatturati, relativi ad eventuali variazioni che dovessero verificarsi successivamente al ritiro dei Prodotti medesimi.

ART. 6) FATTURAZIONE

- 6.1) Il corrispettivo come sopra determinato sarà applicato sui quantitativi di Prodotto ritirati in ciascun giorno e determinati secondo quanto previsto dal precedente art. 3. Il Prodotto sarà fatturato con I.V.A, laddove applicabile in base alla normativa vigente, fermo quanto previsto dal precedente art. 2.
- 6.2) A meno di diverso accordo tra le Parti le fatture saranno emesse con cadenza settimanale ed in ogni caso nell'ultimo giorno di ciascun mese di calendario
- 6.3) Le fatture saranno emesse in formato elettronico; pertanto, l'Acquirente dovrà fornire il codice SDI o l'indirizzo PEC per lo scambio delle stesse tramite la piattaforma elettronica.

ART. 7) TERMINI DI PAGAMENTO

- 7.1) L'Acquirente si impegna a pagare il corrispettivo mediante bonifico bancario con fondi immediatamente disponibili entro la data stabilita dai termini di pagamento concordati tra le Parti.
- 7.2) Non saranno consentiti altri metodi di pagamento, salvo previo consenso scritto del Fornitore.
- 7.3) L'Acquirente dovrà far sì che il pagamento risulti ricevuto dal Fornitore – con valuta sul conto del Fornitore – alla data stabilita per il pagamento medesimo. Il pagamento si intenderà effettuato alla data in cui gli importi risulteranno disponibili per l'utilizzo da parte del Fornitore o comunque risulteranno sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore.
- 7.4) In caso di mancato o ritardato pagamento anche di una sola fattura, diverranno immediatamente dovuti ed esigibili tutti i debiti maturati dall'Acquirente nei confronti del Fornitore, che si riserva la facoltà di esigerne il pagamento.
- 7.4) In caso di ritardato pagamento il Fornitore potrà addebitare all'Acquirente, per ogni giorno di ritardo, interessi moratori sugli importi fatturati in misura pari al tasso massimo di interesse di cui al D. Lgs. n. 231 del 9/10/2002 e s.m.i., fatto salvo il diritto di risarcimento del maggior danno.
- 7.5) In caso di mancato o ritardato pagamento da parte dell'Acquirente degli importi dovuti in base alle presenti Condizioni Generali, il Fornitore si riserva la facoltà di addebitare all'Acquirente tutti i costi sostenuti ai fini del recupero del credito, ivi inclusi i costi legali.

ART. 8) GARANZIE

- 8.1) L'esposizione (e quindi qualsiasi obbligo assunto dall'Acquirente ai sensi delle presenti Condizioni Generali) derivante dalle vendite complessive effettuate dal Fornitore all'Acquirente in base alle presenti Condizioni Generali sarà garantita – per intero o per una parte definita dal Fornitore medesimo a proprio insindacabile giudizio - da idonea garanzia escutibile a prima richiesta rilasciata da una primaria banca italiana e il cui testo sarà soggetto all'accettazione da parte del Fornitore, o da altra garanzia equivalente approvata dal Fornitore, quale – a titolo esemplificativo – deposito in contanti o garanzia ipotecaria.
- 8.2) Nel corso del rapporto contrattuale, il Fornitore si riserva il diritto in qualsiasi momento di modificare i termini e le condizioni di pagamento concesse all'Acquirente e/o ottenere ulteriori garanzie rispetto a quelle di cui sopra, qualora - a proprio insindacabile giudizio - dovessero venir meno o fossero comunque modificati i requisiti sulla base dei quali erano state concesse le Condizioni di Pagamento quali – a titolo esemplificativo – (i) l'Acquirente subisca variazioni nella natura giuridica o nella sua composizione societaria o modifiche di altro genere che, a giudizio insindacabile del Fornitore, importino

- diminuzioni della sua solvibilità; (ii) si riscontri una constatata difficoltà nei pagamenti da parte dell'Acquirente; (iii) nei confronti dell'Acquirente sia presentata istanza di fallimento; (iv) l'Acquirente sia soggetto a concordato preventivo o amministrazione controllata; (v) l'Acquirente subisca un sequestro o altra forma di vincolo sui propri beni; (vi) l'Acquirente venga messo in liquidazione volontariamente o coattivamente; (vii) l'Acquirente definisca un concordato stragiudiziale con i propri creditori; (viii) si verifichi un qualsiasi altro evento che, ad insindacabile giudizio del Fornitore, sia analogo a quelli riportati alle precedenti lettere da (i) a (vii).
- 8.3) L'Acquirente si impegna ad inviare tempestivamente al Fornitore, dietro semplice richiesta, copia dei bilanci certificati ed informazioni finanziarie aggiuntive. L'Acquirente si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente al Fornitore ogni variazione di qualsiasi genere nella ragione sociale o della compagine sociale.

ART. 9) CONTROLLO CONTABILE

- 9.1) L'Acquirente dovrà operare in modo che tutte le scritture (fatture, addebiti, accrediti, rendiconti, ecc.) emesse ed inviate reciprocamente riflettano in modo completo ed accurato le attività e le operazioni eseguite, ai fini di una corretta registrazione delle stesse.
- 9.2) L'Acquirente dovrà tenere un'accurata contabilità, conservando tutta la documentazione concernente l'esecuzione delle presenti Condizioni Generali di vendita.
- 9.3) L'Acquirente dovrà prontamente informare il Fornitore non appena venga a conoscenza di qualsiasi circostanza in cui, per qualsivoglia ragione, i suddetti principi non siano stati rispettati e dovrà supplire tempestivamente, ove possibile, alle deficienze riscontrate.

ART. 10) MARCHI

- 10.1) Salvo diverso preventivo accordo scritto tra le Parti, l'Acquirente si impegna a non utilizzare in alcun modo i marchi e i diritti di proprietà intellettuale di cui il Fornitore sia proprietario o licenziatario, le denominazioni commerciali e qualsiasi altra identificazione del Fornitore stesso o delle sue Affiliate nel corso delle proprie attività (incluse, a titolo esemplificativo, stoccaggio, distribuzione, vendita, consegna e fatturazione del Prodotto acquistato) anche in relazione ad attività poste in essere in esecuzione delle presenti Condizioni Generali. L'Acquirente si impegna, in particolare, a non utilizzare i colori ed i marchi di cui il Fornitore sia proprietario o licenziatario sui propri automezzi, sulla propria pubblicità e sulla propria carta intestata. L'Acquirente non ha alcun diritto in relazione ai marchi e ai diritti di proprietà intellettuale di cui il Fornitore sia proprietario o licenziatario.

ART. 11) MANLEVA

- 11.1) Salvo quanto pattuito all'art. 3.4) delle presenti Condizioni Generali, il Fornitore non fornisce garanzie ulteriori, espresse o implicite, in ordine alla qualità del Prodotto, alla sua commerciabilità o alla sua idoneità per un particolare uso.
- 11.2) Il Fornitore non si assume alcuna responsabilità per qualsivoglia attività sul Prodotto svolta od occorsa dopo la Consegna (inclusi, ad esempio, il miscelamento del Prodotto venduto con altri prodotti o materiali)
- 11.3) L'Acquirente, si impegna a tenere indenne e manlevata l'ipom, le società da questi controllate (da valutare ai sensi dell'art. 2359 c.c.), i loro dipendenti, agenti, vettori, appaltatori o collaboratori, da qualsiasi Perdita causata (al Fornitore e/o a terzi) dall'Acquirente medesimo, dei suoi dipendenti, agenti, vettori, appaltatori o

collaboratori, società da questi controllate (da valutare ai sensi dell'art. 2359 c.c.), dopo la Consegna del Prodotto, incluse eventuali Perdite derivanti dal trasporto e/o dalla successiva consegna, rivendita o utilizzo del Prodotto e/o violazione di leggi o regolamenti. Per chiarezza, e fermi gli obblighi assunti dall'Acquirente ai sensi del presente articolo 11, a fronte di semplice richiesta scritta del Fornitore, l'Acquirente sarà tenuto, tra l'altro (e in aggiunta a ogni altro pagamento da eseguire ai sensi del presente articolo 11) a pagare le eventuali sanzioni comminate al Fornitore o del quale il Fornitore deve essere debitore solidale con l'Acquirente (ad esempio, in relazione al trasporto dei Prodotti o a cali di trasporto) quali a titolo meramente esemplificativo, accise e interessi moratori previsti dalla normativa applicabile.

- 11.4) L'Acquirente esonera e manleva il Fornitore da ogni e qualsiasi responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale per danni diretti e/o indiretti cagionati direttamente o indirettamente da attività poste in essere in esecuzione delle presenti Condizioni Generali, salvo il caso di eventi direttamente imputabili al Fornitore per dolo o colpa grave.

ART. 12) FORZA MAGGIORE

- 12.1) Nessuna delle due Parti sarà considerata inadempiente nel caso in cui l'impossibilità ad effettuare la prestazione derivi da causa ad essa Parte non imputabile in conformità a quanto disposto dagli artt. 1218 e 1256 del Codice Civile.
- 12.2) Non saranno, quindi, imputabili a nessuna delle Parti i ritardi o gli inadempimenti, parziali o totali, agli obblighi di cui alle presenti Condizioni Generali derivanti da forza maggiore, indicando con tale termine - senza che l'elencazione abbia carattere esaustivo - eventi quali: stato di guerra, eventi bellici, rivoluzioni, sommosse, insurrezioni, attività terroristica, sabotaggi, embarghi, pandemie o epidemie, o altre restrizioni all'esportazione o all'importazione, scioperi, agitazioni sindacali o altri atti concertati dalle maestranze, epidemie, tempeste, terremoti, incendi, inondazioni, esplosioni, guasto di macchinari o qualsiasi altro incidente industriale, interruzione nelle forniture di energia elettrica, combustibili o altri servizi etc., interruzione e/o ostacoli nell'approvvigionamento di materie prime, l'adeguamento ad atti e/o provvedimenti di Pubbliche Autorità, espropriazione o confisca di impianti e strutture, o in genere qualunque evento straordinario non imputabile a una delle due Parti, che non sia stato possibile impedire o a cui non ci si sia potuti opporre e che renda temporaneamente o definitivamente impossibile l'esecuzione delle prestazioni oggetto delle presenti Condizioni Generali, a condizione che detto evento non potesse essere previsto o gli effetti di questo evento prevenuti al momento del singolo ordinativo di Prodotto.
- 12.3) In ogni caso le Parti si adopereranno per ovviare alla situazione di forza maggiore venutasi a creare.

ART. 13) TASSE

- 13.1) L'Acquirente assume piena ed esclusiva responsabilità per il versamento di qualsiasi tassa, imposta, onere, contributo o tributo dovuto al momento del passaggio di proprietà del Prodotto o dovuto successivamente a detto momento o comunque gravante sull'attività dell'Acquirente.
- 13.2) L'Acquirente manleverà e terrà indenne il Fornitore da ogni e qualsiasi pretesa o richiesta avanzata dalle autorità competenti in caso di mancato o ritardato o irregolare versamento, da parte dell'Acquirente, delle tasse, imposte, oneri, contributi o tributi su di esso gravanti.

ART. 14) INVALIDITÀ PARZIALE

- 14.1) Qualora una delle disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita sia ritenuta in modo definitivo, in tutto o in parte, dal Tribunale della giurisdizione competente come invalida o inapplicabile ad una determinata circostanza, tale invalidità o inapplicabilità non intaccherà l'efficacia e l'applicabilità delle altre disposizioni delle presenti Condizioni Generali di Vendita, che rimarranno pienamente valide ed efficaci, salvo che le clausole invalide o inapplicabili abbiano carattere essenziale.
- 14.2) Tolleranza: L'eventuale tolleranza di una delle Parti ai comportamenti dell'altra posti in essere in violazione delle disposizioni contenute nelle Condizioni Generali non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalle disposizioni violate né al diritto di esigere l'esatto adempimento di tutti i termini e di tutte le condizioni qui previsti.
- 14.3) Invalidità: L'invalidità di una o più clausole o paragrafi contenuti nelle Condizioni Generali non avrà effetto sulle restanti previsioni delle stesse. Nell'eventualità in cui una o più di tali clausole o paragrafi, sia dichiarata invalida da una decisione, decreto o sentenza definitiva, le Condizioni Generali saranno interpretati come se tale clausola o punto invalido non vi sia stato inserito.
- 14.4) Riservatezza: tutti i documenti, i dati e le informazioni relativi all'esecuzione delle Condizioni Generali dovranno essere trattati dalle Parti con la massima riservatezza e non potranno essere diffusi o comunque comunicati a terzi senza preventivo consenso scritto dell'altra Parte, salvo che in ottemperanza ad obblighi di legge o a richieste di pubbliche autorità alle quali non si possa opporre rifiuto; in tale ultimo caso, la Parte sarà tenuta comunque ad informare preventivamente l'altra Parte. Sono escluse dall'obbligo di riservatezza, le informazioni che al momento in cui vengano rese note alla Parte siano di pubblico dominio o che diventino di pubblico dominio dopo essere state rese note per causa che non costituisce inadempimento del presente obbligo.
- 14.5) le Condizioni Generali, e qualsiasi clausola in queste contenuta, non crea alcun rapporto di lavoro subordinato, mandato, agenzia, collaborazione continuativa tra il Fornitore e l'Acquirente.

ART. 15) OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E POLITICHE

- 15.1) Nello svolgimento delle attività connesse all'esecuzione delle presenti Condizioni Generali di Vendita ciascuna Parte si impegna ad osservare scrupolosamente tutte le leggi ed i regolamenti vigenti, inclusa la normativa a tutela della concorrenza.
- 15.2) Nessuna previsione contenuta nelle presenti Condizioni Generali di Vendita dovrà essere interpretata e/o applicata in modo da imporre alle Parti lo svolgimento di attività perseguibili in base alle normative di origine nazionale, o comunitaria regolanti le esportazioni.
- 15.3) L'Acquirente è tenuto a prendere visione del Codice Etico Iplom, nonché del contenuto del documento "Modello 231", elaborato da Iplom S.p.A. in riferimento alla normativa vigente in materia di illecito amministrativo della persona giuridica dipendente da reato commesso da amministratori, dipendenti e/o collaboratori (disponibili sul sito internet www.iplom.it).
- L'Acquirente si impegna a rispettare i principi e i contenuti dei documenti suddetti.
- 15.4) L'Acquirente garantisce che, durante la permanenza negli immobili e nei fabbricati del Fornitore, i propri dipendenti, agenti, vettori, collaboratori e appaltatori presteranno piena ottemperanza ai regolamenti adottati dal Fornitore, inclusi i regolamenti relativi

all'uso di alcol e droghe e, pertanto, non accederanno agli immobili e ai fabbricati del Fornitore sotto l'effetto di alcol e/o di sostanze stupefacenti, nè faranno abuso di farmaci, né faranno uso, possiederanno, distribuiranno o venderanno **alcol** e/o sostanze stupefacenti.

L'Acquirente si impegna a rimuovere dagli incarichi connessi all'esecuzione delle presenti Condizioni Generali di vendita i propri dipendenti, agenti, vettori, collaboratori o appaltatori che siano sospettati di usare o possedere alcol e/o sostanze stupefacenti. Il Fornitore avrà il diritto di pretendere che l'Acquirente allontani dagli immobili e dai fabbricati del Fornitore i dipendenti, agenti, vettori, collaboratori o appaltatori dell'Acquirente stesso che siano sospettati di usare o possedere alcol e/o sostanze stupefacenti.

15.5) Il Fornitore avrà il diritto di effettuare, senza preavviso, ispezioni dei veicoli utilizzati dai dipendenti, agenti, vettori, collaboratori o appaltatori dell'Acquirente, qualora detti veicoli siano presso gli immobili o i fabbricati del Fornitore stesso. Il Fornitore avrà il diritto di allontanare dai propri immobili e fabbricati i dipendenti, agenti, vettori, collaboratori o appaltatori dell'Acquirente che non consentano o comunque ostacolino dette ispezioni.

15.6) Se la fornitura avviene presso una raffineria, un terminale di stoccaggio, un deposito o altro impianto di proprietà o gestito dal Fornitore, l'Acquirente dovrà osservare, e far osservare ai propri dipendenti, agenti, vettori, collaboratori e appaltatori, tutte le procedure operative e di sicurezza vigenti all'interno di tale impianto, sottoscrivendo gli eventuali contratti all'uopo richiesti dal Fornitore.

Parimenti, se la fornitura avviene presso una raffineria, un terminale di stoccaggio, un deposito o altro impianto di proprietà o gestito interamente o parzialmente da terzi, l'Acquirente dovrà osservare, e far osservare ai propri dipendenti, agenti, vettori, collaboratori e appaltatori, tutte le procedure operative e di sicurezza vigenti all'interno di tale impianto, sottoscrivendo gli eventuali contratti all'uopo richiesti dai terzi.

ART. 16) SICUREZZA

16.1) Ciascuna Parte si impegna a gestire i propri impianti e/o attrezzature in modo efficiente, sicuro e nel pieno rispetto della normativa vigente e si impegna a non esporre l'altra Parte a rischi irragionevoli per la sicurezza o per l'ambiente.

Entrambe le Parti garantiscono che, nel corso dell'esecuzione delle presenti Condizioni Generali di vendita, osserveranno tutte le leggi, le norme, i regolamenti e le ordinanze in materia di protezione ambientale e adotteranno tutte le ragionevoli precauzioni al fine di evitare inquinamenti di qualsiasi tipo, nonché le fuoriuscite di Prodotto o il rilascio di emissioni che danneggino l'ambiente presso gli impianti del Fornitore e le altre basi di carico (di seguito, "Punti di Fornitura e Località di Consegna").

16.2) In particolare, per quanto riguarda le precauzioni di sicurezza da adottare presso i Punti di Fornitura e le Località di Consegna, l'Acquirente si impegna a:

- (a) implementare ed osservare nei Punti di Fornitura e nelle Località di Consegna:
 - i) le leggi e i regolamenti vigenti;
 - ii) i codici di condotta e le procedure operative di volta in volta in vigore, relative o comunque connesse al terminale di stoccaggio del Prodotto o di altri prodotti petroliferi o a qualsiasi struttura, attrezzatura, macchinario, veicolo, nave, autobotte o altro mezzo (di seguito, le "Attrezzature") usati presso i Punti di Fornitura o le Località di Consegna; e

- iii) gli standard e le procedure di sicurezza, salute e ambiente di volta in volta in vigore presso i Punti di Fornitura o le Località di Consegna;
(di seguito congiuntamente denominati "i Requisiti");
 - (b) garantire che i propri dipendenti, agenti e appaltatori impegnati in attività comunque connesse alle presenti Condizioni Generali di vendita osservino i Requisiti nei Punti di Fornitura e nelle Località di Consegna e siano correttamente addestrati e istruiti sull'uso in sicurezza di tutte le Attrezzature e sulle relative procedure di emergenza;
 - (c) garantire che i propri dipendenti, agenti e appaltatori osservino sempre le eventuali istruzioni impartite dal competente rappresentante del Fornitore presente presso i Punti di Fornitura o le Località di Consegna e partecipino a tutte le pratiche o i test di sicurezza o emergenza (a tal riguardo, il Fornitore si impegna a fornire su richiesta dell'Acquirente le generalità del proprio rappresentante e i dati relativi alle proprie procedure di lavoro presso i Punti di Fornitura);
 - (d) comunicare immediatamente al Fornitore, non appena ne sia venuto a conoscenza, qualsiasi incidente o infortunio nel quale siano rimasti coinvolti dipendenti, agenti o appaltatori dell'Acquirente presso un Punto di Fornitura o una Località di Consegna; a tal riguardo, l'Acquirente si impegna inoltre a condurre inchieste sulle circostanze di tale incidente o infortunio, a fornire al Fornitore un rapporto scritto ragionevolmente dettagliato sui risultati dell'inchiesta condotta, a consentire al Fornitore di indagare sulle circostanze dell'incidente o dell'infortunio (fermo restando che ciò non dovrà interferire con l'attività del relativo Punto di Fornitura) e a prestare ragionevole assistenza nel corso di tale indagine; in aggiunta, l'Acquirente si impegna ad adoperarsi affinché i propri dipendenti, agenti o appaltatori prestino ragionevole assistenza al Fornitore nel corso delle inchieste condotte al fine di indagare su un incidente o un infortunio occorso presso il Punto di Fornitura e le Località di Consegna;
 - (e) notificare immediatamente al Fornitore ogni eventuale fuoriuscita di Prodotto o evenienza pericolosa che occorra presso il Punto di Fornitura o le Località di Consegna; nel caso in cui l'Acquirente sia responsabile di un incidente che richieda l'inoltro di un rapporto all'ente per la salute e la sicurezza (di seguito, "HSE"), l'Acquirente si impegna a redigere tale rapporto e ad esaminarlo congiuntamente al Fornitore prima di inoltrarlo all'HSE; e
 - (f) riferire al Fornitore tutti gli incidenti in materia di sicurezza e ambiente avvenuti presso il Punto di Fornitura o le Località di Consegna secondo le modalità e nei tempi stabiliti dal Fornitore.
- 16.3) Dal canto suo, il Fornitore avrà il diritto, a proprio insindacabile giudizio e senza obbligo di fornire motivazione alcuna, di:
- (a) rifiutare a chiunque l'accesso ad un Punto di Fornitura e pretendere che chiunque si allontani da un Punto di Fornitura, qualora ritenga che costui possa non agire o non agisca secondo canoni di sicurezza o possa non osservare o non osservi le prescrizioni enunciate nel presente articolo;
 - (b) rifiutare l'accesso ovvero di richiedere la rimozione di qualsiasi Attrezzatura da un Punto di Fornitura o da una Località di Consegna, qualora ritenga che tale Attrezzatura possa non essere o non sia sicura o possa non rispettare o non rispetti quanto disposto nel presente articolo;

- (c) rifiutare la consegna nei veicoli dell'Acquirente, qualora ritenga che tali veicoli siano carenti sotto il profilo della sicurezza o siano in cattivo stato di conservazione o siano in condizioni altrimenti non idonee.
- 16.4) Per quanto attiene nello specifico la tutela ambientale, le Parti convengono che:
- (a) qualora si verifichi una fuga o uno sversamento di Prodotto (di seguito, "Fuoriuscita") durante la consegna del Prodotto stesso all'Acquirente, questi dovrà immediatamente adottare tutte le misure ritenute ragionevolmente necessarie al fine di rimuovere il Prodotto e mitigare gli effetti di tale Fuoriuscita;
 - (b) a prescindere dalla causa di tale Fuoriuscita, il Fornitore potrà – previo avviso al rappresentante dell'Acquirente - adottare le misure (sia da solo sia congiuntamente all'Acquirente) e sostenere le spese (sia direttamente sia mediante propri appaltatori) che, a suo avviso, sono ragionevolmente necessarie per rimuovere il Prodotto e mitigare gli effetti di detta Fuoriuscita; in tal caso, l'Acquirente dovrà, se richiesto, collaborare con il Fornitore e prestargli assistenza nel corso di tale operazione;
 - (c) le spese, i costi, i risarcimenti danni, le sanzioni e le penali derivanti dalla fuga o dallo sversamento del Prodotto o dall'inquinamento da esso determinato dovranno essere corrisposti dalla Parte che, con proprie azioni o omissioni, abbia colpevolmente causato o contribuito a detta Fuoriuscita; qualora entrambe le Parti abbiano agito con negligenza, ogni spesa, costo o esborso relativo alle operazioni di rimozione della Fuoriuscita dovrà essere suddiviso tra le Parti proporzionalmente al rispettivo grado di negligenza e colpa; ciascuna Parte manleverà e terrà indenne l'altra da e contro ogni spesa costo o esborso che, in base al presente articolo, sia posto a proprio carico;
 - (d) l'Acquirente rilascerà o comunque si adopererà affinché siano rilasciati al Fornitore tutti i documenti e le informazioni relativi all'eventuale Fuoriuscita di Prodotto occorsa, nonché tutti i programmi volti a prevenire tale Fuoriuscita che siano richiesti dal Fornitore o prescritti dalla normativa applicabile.
- 16.5) Per quanto attiene le schede di sicurezza (di seguito, "SDS"), le Parti convengono che:
- (a) le informazioni sulla salute e la sicurezza in relazione alla movimentazione e all'uso del Prodotto sono contenute nelle SDS, inviate dal Fornitore all'Acquirente; qualora tali informazioni non pervengano all'Acquirente entro la data di consegna del Prodotto, egli dovrà metterne a conoscenza il Fornitore; in assenza di notifica dell'Acquirente, il Fornitore assumerà che l'Acquirente abbia ricevuto le necessarie informazioni. Le schede di sicurezza SDS sono comunque disponibili sul sito www.lplom.it
 - (b) l'Acquirente fornirà a chiunque vi abbia interesse (ivi inclusi - a titolo esemplificativo e non esaustivo - i dipendenti, gli appaltatori, gli agenti o i sub-acquirenti che possano essere esposti al Prodotto) le informazioni sulla salute e la sicurezza in oggetto;
 - (c) fermo restando che la SDS viene fornita in buona fede, il Fornitore non rilascia alcuna garanzia in merito all'esattezza o alla completezza dei dati o delle dichiarazioni in essa contenuti, dati che vengono forniti esclusivamente affinché siano valutati e verificati da parte dell'Acquirente, dei suoi utilizzatori e sub-acquirenti;
 - (d) l'Acquirente garantisce di essere in possesso della perizia necessaria alla movimentazione del Prodotto.

ART. 17) RISERVATEZZA E PRIVACY

- 17.1) L'Acquirente è tenuto a prendere visione del contenuto del documento "Informativa clienti fornitori" pubblicato sul sito www.iplom.it.
Per ogni ulteriore richiesta o informazione gli interessati possono inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica privacy@iplom.com.

ART. 18) TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

- 18.1) Le Parti sin d'ora dichiarano di assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 163 e successive modifiche.

ART. 19) CONTROVERSIE, LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

- 19.1) Le presenti Condizioni Generali, così come qualunque altro accordo ad esso connesso, sono disciplinate dalla legge italiana, senza che trovino applicazione le norme di diritto internazionale privato regolanti il conflitto di leggi, ivi inclusa la c.d. Convenzione di Vienna del 1980 sulla vendita internazionale di merci. Per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti Condizioni Generali si applicheranno le condizioni Incoterms che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare.
- 19.2) Le Parti si impegnano a tentare di risolvere le eventuali controversie nascenti o comunque collegate alle presenti Condizioni Generali, incontrandosi e compiendo ogni ragionevole sforzo per raggiungere un'intesa entro il termine di 60 giorni dall'insorgere delle controversie medesime. Nei successivi venti giorni le Parti dovranno comunicarsi per iscritto l'esito dell'incontro.
- 19.3) Per la definizione delle controversie che dovessero insorgere tra le Parti in merito alle Condizioni Generali, tra le quali, a titolo esemplificativo, quelle riguardanti la esistenza, validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione delle presenti Condizioni Generali di vendita e che le Parti non dovessero risolvere amichevolmente ai sensi del comma precedente, è competente, in via esclusiva, il Foro di Genova.